

08/97

Il Direttore

Roma.

RE/ST.RES/02/11.119/74  
RE/ST.IE.COA

Sigg. DIRETTORI  
ZONE TERRITORIALI  
**TUTTI**

p.n. SERVIZI PRODUZIONE  
**TUTTI**

OGGETTO: Transito di trasporti eccezionali stradali sui P.L.

E' stato chiesto quali provvedimenti debbano essere adottati, a salvaguardia della regolarità e della sicurezza rispetto al transito di trasporti eccezionali stradali sui P.L., in relazione a quanto attualmente previsto dalla normativa vigente.

Al riguardo si precisa quanto segue.

L'art. 14 comma 5 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Strada prevede specifica autorizzazione FS solo nel caso di transito sui passaggi a livello di linee elettrificate di trasporti stradali eccedenti in altezza e precisa che "L'autorizzazione conterrà le prescrizioni a garanzia della continuità del servizio ferroviario e della sicurezza dell'attraversamento". Pertanto, tenute presenti le caratteristiche del mezzo eccezionale e quelle del passaggio a livello impegnato, l'autorizzazione deve contenere tutte le prescrizioni idonee ad evitare incidenti e conseguenti responsabilità delle F.S.

Per quanto riguarda invece i trasporti eccezionali non eccedenti in altezza, non può escludersi che in determinate circostanze possano arrecare pregiudizio alla sicurezza; ad esempio nel caso di trasporti che:

- in relazione alla lunghezza ed al tipo del carico ed alla massa, comportano tempi di transito sui P.L. eccessivi;
- presentano franchi inferiori del carico insufficienti, in relazione anche alla distanza degli assi delle ruote, a garantire il regolare transito su P.L. presentanti particolari dossi.

Tali trasporti se da un lato restano estranei alla previsione di cui al già citato art. 14 comma 5 del Regolamento, dall'altro, sussistendo la necessità di soddisfare le medesime esigenze di sicurezza della pubblica incolumità oltreché dello stesso esercizio ferroviario presenti nel caso della eccedenza in altezza, è da ritenere ricadano anch'essi sotto la generale disciplina dettata al riguardo dall'art. 10 del Codice della strada (Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità).

Pertanto, nel caso di trasporti eccezionali non eccedenti in altezza, mancando la previsione di una specifica autorizzazione F.S., si ritiene debba essere l'Ente proprietario della strada a farsi carico delle esigenze di sicurezza pubblica sopra indicate e che quindi tale Ente, nel contesto del procedimento per il rilascio della necessaria, prevista autorizzazione, debba provvedere, fra l'altro, all'acquisizione delle valutazioni FS e delle eventuali prescrizioni che esse riterranno necessarie ed opportune a garanzia della sicurezza dell'attraversamento e della continuità del servizio ferroviario.

Premesso quanto sopra, si dispone che i Servizi Produzione segnalino agli Enti proprietari delle strade quei P.L. per i quali, in relazione al sistema di chiusura adottato o all'esistenza di particolari vincoli, il passaggio dei trasporti eccezionali con eccedenze diverse da quelle in altezza (ad esempio: eccedenze in lunghezza, larghezza e massa) potrebbe dar luogo ad inconvenienti di esercizio e di conseguenza, si manifesta indispensabile la partecipazione delle FS al procedimento per il rilascio dell'atto autorizzatorio.

Nella segnalazione sarà altresì opportuno che i Servizi Produzione facciano espresso rinvio al singolo caso concreto (e alle sue individue caratteristiche) per la valutazione e determinazione delle eventuali spese necessarie per l'attraversamento dei passaggi a livello da parte del trasporto eccezionale.

  
IL DIRETTORE